



26042 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22710/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 26042

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - Ud. 04/11/2016
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - PU
- Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO ACETO - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22710-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

9

- **ricorrente** -

2016

contro

4000

(omissis) ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 247/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il
26/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Ragioni di fatto e di diritto

La Commissione tributaria regionale di Bari, sezione di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da (omissis) avverso l'avviso di mora notificato dal concessionario incaricato della riscossione - su richiesta dell'ufficio imposte dirette di (omissis) ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. n. 602 del 1972 - quale responsabile in solido con la fallita s.r.l. (omissis), della quale era amministratore unico, per le sanzioni a questa irrogate per l'anno 1992.

Il giudice di appello ha infatti ritenuto sussistente la solidarietà nella responsabilità dell'amministratore di società di capitali, ex art. 98 comma 6, solo con riguardo alle sanzioni previste dal titolo terzo del d.P.R. n. 602 del 1973 alle quali non erano riconducibili, invece, quelle contestate estranee alla fase di riscossione dei tributi.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate con due motivi.

La (omissis) è rimasta intimata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. *ratione temporis* applicabile alla presente fattispecie posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 giugno 2009 quando la legge n. 69 del 2009 che ha abrogato la disposizione non era ancora entrata in vigore.

Ed infatti è costante l'insegnamento di questa Corte che afferma che "Il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al d.lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, tale da integrare il punto di congiunzione tra l'enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico, anche quando un *error in procedendo* sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendovi spazio, in base al testo dell'art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d'impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali" (cfr. Cass. 9.8.2016 n. 16690 e 10758 del 2013).

Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame a conclusione della censura la ricorrente chiede alla Corte "se violi il principio della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato una sentenza che non si è pronunciata su eccezioni pertinenti che ha fatto l'Ufficio su questione fondamentale tendente ad ottenere l'inammissibilità del ricorso di controparte, quando invece l'On. le Giudice di seconde cure ha trascurato di pronunciarsi su un punto essenziale della controversia".

Si tratta di enunciazione generica che si esaurisce nella esposizione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed omette di precisare, come è avvenuto nel caso in esame, su quale

specifica questione il giudice aveva ommesso di pronunciare (cfr. Cass. n. 4146 del 2011, n. 22486 del 2013 e n. 13469 del 2015). Né, d'altro canto, è possibile desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (cfr. Cass. s.u. n. 6420 del 2008 e da ultimo n. 13469 del 2015 cit.).

Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 98 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 12 della legge n. 4/29, degli artt. 11, 25 e 27 del d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., è infondato.

Ritiene il Collegio che si debba dar seguito a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22464 del 2008 che ha consapevolmente disatteso quanto affermato nella sentenza della stessa Corte n. 27036 del 2007 ed ha ritenuto che "in tema di solidarietà tributaria, l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest'ultimo decreto."

Ed infatti " in tema di solidarietà tributaria, l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest'ultimo decreto (Cass. 5055/93, 2984/02, 4072/02, 4074/02, 18160/02, 19857/05). Da tale indirizzo si discosta la sola sentenza 27036/07, sulla scorta di argomenti, di prevalente carattere logico, che non paiono tuttavia a questo Collegio tali da condurre ad un superamento della precedente giurisprudenza consolidata. In particolare, la sentenza da ultimo citata non sembra adeguatamente valorizzare il dato letterale desumibile, nella collocazione sistematica della norma, dall'evidente riferimento alle pene pecuniarie e soprattasse previste dal (solo) d.P.R. n. 602 del 1973, né tiene alcun conto dell'ulteriore argomento rappresentato proprio dalla successiva introduzione, nel sistema, del principio della responsabilità della persona fisica per le violazioni ad essa riferibili, di cui al citato art. 2 del d.lgs. n. 472 del 1997; introduzione dalla quale è lecito argomentare proprio la precedente insussistenza di una generalizzata responsabilità degli amministratori per gli illeciti delle persone giuridiche." (cfr. Cass. 22464 del 2008 cit.).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2016

Il Consigliere estensore

Fabrizia Garri



Il Presidente

Roberta Vivaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 16 DIC. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Lagona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Lagona